

REGOLAMENTO (CE) N. 966/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 102 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza ha dimostrato che alcuni dei prodotti attualmente elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione ⁽²⁾ non sono disponibili sul mercato in diversi Stati membri.
- (2) Al fine di permettere l'uso di una più ampia gamma di prodotti sovvenzionabili negli Stati membri, occorre ampliare l'elenco dei prodotti. Poiché l'aggiunta di nuovi prodotti sovvenzionabili non implica una variazione dei parametri utilizzati per la fissazione del tasso di aiuto, quest'ultimo deve restare invariato per i prodotti della categoria II.

- (3) L'esperienza ha inoltre dimostrato che le definizioni di formaggio e di edulcoranti non sono complete; occorre quindi modificare tali definizioni.

- (4) Il regolamento (CE) n. 657/2008 deve essere pertanto modificato.

- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 657/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 17.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI

Categoria I

- a) latte trattato termicamente ⁽¹⁾;
- b) latte trattato termicamente al cacao, addizionato di succo di frutta ⁽²⁾ o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a) e contenente al massimo il 7 % di zucchero aggiunto ⁽³⁾ e/o di miele;
- c) prodotti a base di latte fermentato, anche addizionati di succo di frutta ⁽²⁾ o aromatizzati, contenenti almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a) e contenenti al massimo il 7 % di zucchero ⁽³⁾ aggiunto e/o di miele.

Categoria II

Prodotti a base di latte, anche fermentato, anche aromatizzati, addizionati di frutta ⁽⁴⁾, contenenti almeno il 75 % in peso di latte di cui alla categoria I, lettera a), e contenenti al massimo il 7 % di zucchero aggiunto ⁽⁵⁾ e/o di miele.

Categoria III

Formaggi freschi e formaggi fusi, contenenti al massimo il 10 % di ingredienti non lattici ⁽⁶⁾.

Categoria IV

Formaggi "Grana padano" e "Parmigiano Reggiano".

Categoria V

Formaggi, contenenti al massimo il 10 % di ingredienti non lattici, non compresi nelle categorie III e IV ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Compresa le bevande a base di latte senza lattosio.

⁽²⁾ L'aggiunta di succo di frutta è effettuata in conformità della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

⁽³⁾ Ai fini della presente categoria, per zucchero si intendono i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Nei prodotti della presente categoria, gli edulcoranti sono utilizzati in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

⁽⁴⁾ Ai fini della presente categoria, i prodotti a base di latte addizionati di frutta contengono sempre frutta, polpa di frutta, purea di frutta o succo di frutta. Ai fini della presente categoria, per frutta si intendono i prodotti elencati nel capitolo 8 della nomenclatura combinata. L'aggiunta di succo di frutta, polpa di frutta e purea di frutta è effettuata in conformità della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

⁽⁵⁾ Ai fini della presente categoria, per zucchero si intendono i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Lo zucchero addizionato alla frutta è compreso nel 7 % massimo di zucchero aggiunto. Nei prodotti della presente categoria, gli edulcoranti sono utilizzati in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

⁽⁶⁾ I prodotti di questa categoria sono conformi ai requisiti di cui all'allegato XII, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»